



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **18 dicembre 2020**

## **Le sanzioni per gli intermediari per mancata trasmissione delle dichiarazioni dei redditi**

*La previsione dell'articolo 7-bis del D.Lgs 241/97.*

Se l'intermediario non trasmette nei termini la dichiarazione dei redditi o Iva lui affidata dal contribuente la sanzione prevista va da **516 a 5.164 euro**.

Anche tale violazione può essere temperata mediante il ricorso al ravvedimento operoso, si consideri che il ravvedimento deve avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione con riduzione della sanzione **ad 1/10° del minimo**.

Inoltre il **comma 4-bis** del medesimo articolo consente che, qualora il ritardo non superi 30 giorni, la sanzione si dimezzi.

**Riepilogo** in merito alla scaduta dichiarazione dei redditi:

se il ravvedimento avviene entro il giorno **11 gennaio 2021** (il 9 cade di sabato) la sanzione da corrispondere sarà **pari a 25 euro** (*516 diviso 10 diviso due*) per ogni dichiarazione (Redditi e Irap);

se il ravvedimento avviene entro il giorno **10 marzo 2021** la sanzione da corrispondere sarà **pari a 51 euro** (*516 diviso 10*) per ogni dichiarazione (Redditi e Irap);

Le stesse considerazioni valgono per le altre dichiarazioni annuali quali 770 e IVA.